



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 05 – 23 NOVEMBRE 2023

Riunione del 09 Novembre 2023

Presidente Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Luisella Savoldi

CFA 04.23.24 - Reclamo alla Corte Federale Appello del Sig. S. D. avverso la decisione del Tribunale Federale C.U. n. 16 del 13/10/2023.

La Corte Federale di Appello FIPAV

- letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati al reclamo;
- sentito, nel corso dell'udienza di discussione del 09 Novembre 2023, l'Avv. Bigoni, difensore del Sig. S. D., il quale si è riportato integralmente al contenuto del reclamo, richiamando la decisione del Collegio di Garanzia n. 91/2023, in particolare nella parte in cui si afferma, precisamente al punto 20, *“che il Sig. S. D. aveva la possibilità di far valere nelle forme dovute le sue eventuali ragioni ed i suoi diritti”*, oltre quelle n. 25/2019 e n. 39/2021;

preso atto di quanto sopra, si è riservata di decidere.

* * *

Il reclamante ha adito codesta Corte Federale d'Appello per la riforma della decisione del Tribunale Federale C.U. n. 16 del 13/10/2023, con cui è stata rigettata la sua impugnazione avverso la delibera n.111/2023 del Consiglio Federale del 27/7/2023.

La detta delibera, per la parte che riguarda il reclamante, per come espressamente ammesso anche in reclamo, costituisce l'ultimo atto formale e consequenziale ad una serie di atti già impugnati, sempre nel corso dell'anno 2023, dal Sig. S. D. dinanzi al Tribunale Federale, a Codesta Corte Federale e, da ultimo, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

A conferma di ciò stà il fatto che, proprio in sede di discussione, il legale del reclamante ha richiamato la decisione del Collegio di Garanzia n. 91/2023 con cui, per l'appunto, nelle more del presente giudizio, la Quarta Sezione del detto Collegio di Garanzia ha



respinto il ricorso proposto dal Sig. S. D. avverso la decisione di questa Corte Federale resa con C.U.n.1 del 24/7/2023.

Con la decisione n.91/2023 il Collegio di Garanzia del Coni ha definitivamente rigettato tutte le domande proposte in precedenza dal Sig. S. D. tese ad ottenere la dichiarazione di nullità o annullamento del provvedimento di penalizzazione rubricato FIPAV Reg.Uff.2023 N.0000143/UDG- U 06/02/2023, emesso dal Responsabile Nazionale del Settore Nazionale Ufficiali di Gara Sig. Luigi Roccatto, la dichiarazione di nullità o annullamento del provvedimento/nota di modifica del piano di impiego del Referente Commissione Ruolo B emesso dal sig. Alberto Falzoni del 20 marzo 2023 nonché l'accertamento del diritto del sig. S. D. all'accesso agli atti relativi ai procedimenti, archiviati, REG.N. 76.22.23 e REG. N. 90.22.23.

Orbene, dalla ricostruzione dei fatti e dei provvedimenti sopra descritta, emerge evidente, a parere di questa Corte Federale, innanzitutto l'inammissibilità del presente reclamo per essere le domande oggi riproposte dal reclamante ormai coperte dai riflessi diretti costituiti dalla decisione n.91/2023 del Collegio di Garanzia e non avendo, comunque, il reclamante impugnato la delibera stessa per nuovi ed eventuali vizi diversi, attinenti eventualmente la forma o la regolarità della delibera stessa.

Il merito della vicenda e le varie censure mosse con l'odierno reclamo, esattamente corrispondenti a quelle precedentemente proposte, sono state già oggetto di precedenti atti di interpello da parte del Sig. S. D., che, però, sono stati tutti rigettati anche, da ultimo, dal Collegio di Garanzia: il provvedimento del Consiglio Federale costituisce, infatti, la naturale conclusione di un procedimento amministrativo composto da una serie di atti presupposti che il Collegio di Garanzia ha, comunque, ritenuto esenti da vizi con la propria decisione n. 91/2023.

In particolare la Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, con la citata decisione, ha così statuito:” *Il Collegio di Garanzia ritiene di dover comunque osservare, che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la comunicazione a lui indirizzata dal Responsabile Nazionale Luigi Roccatto, impugnata davanti agli organi della giustizia federale, non risulta affatto generica, posto che in modo preciso e circostanziato illustra due errori tecnici, riguardanti una sua direzione arbitrare, che sono stati a lui contestati e che sono stati ritenuti tali da determinare una penalizzazione di carattere tecnico. Il sig. D. S. è stato quindi messo nella condizione di conoscere le ragioni delle valutazioni*



compiute dagli organi tecnici e di poter far valere, nelle forme dovute, le sue eventuali ragioni ed i suoi diritti”.

In considerazione di quanto sopra gli effetti riflessi e sostanziali prodotti dagli atti presupposti precedenti la delibera de qua e la legittimità accertata degli stessi si ripercuotono inevitabilmente sugli effetti della delibera stessa.

Altro aspetto di inammissibilità del reclamo deriva poi dal fatto che, come correttamente affermato dal Tribunale Federale, da un’attenta lettura del Regolamento giurisdizionale non emerge il potere di codesta Corte di dichiarare nullo e/o di annullare il provvedimento impugnato.

La deliberazione con cui il Consiglio Federale ha ratificato la valutazione tecnica riguardo agli arbitri operata dalla Commissione Ruolo B ed approvata dal Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di Gara ha natura prettamente discrezionale e non può formare oggetto di esame e di eventuale caducazione da parte di codesto organo giurisdizionale.

Le censure mosse dal ricorrente non attengono alla forma od alla regolarità della stessa deliberazione, per cui, accertato che quest’ultima è stata emessa dall’organo competente e nel rispetto delle norme procedurali, a codesta Corte Federale, così come confermato dal Collegio di Garanzia, non è consentito censurarne i contenuti, soprattutto se costituenti legittima manifestazione dell’attività tecnico-amministrativa e discrezionale che i regolamenti federali demandano al Consiglio Federale.

L’odierno reclamo, come detto, ha pedissequamente riproposto le medesime doglianze riguardo a presunte irregolarità degli atti presupposti alla delibera impugnata, vale a dire la valutazione della Commissione Arbitri e le conseguenti determinazioni del Responsabile Nazionale Ufficiale di Gara: occorre sottolineare ancora una volta che trattasi di valutazioni e/o giudizi di natura discrezionale degli uffici preposti a tali compiti, come risulta dal relativo Regolamento.

Gli organismi giurisdizionali sportivi non possono riformare atti interni amministrativi: questi ultimi non possono essere oggetto di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non attenendo a "*situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale*": se del caso e ricorrendone i presupposti, l’odierno reclamante potrà eventualmente rivolgersi agli organi della competente giurisdizione ordinaria statale.



Anche volendo non considerare i motivi di inammissibilità di cui sopra, va comunque detto che i motivi di reclamo sono pure infondati nel merito.

La già citata delibera, anche alla luce di quanto già affermato dal Collegio di Garanzia (“*non risulta affatto generica, posto che in modo preciso e circostanziato illustra due errori tecnici, riguardanti una sua direzione arbitrare, che sono stati a lui contestati e che sono stati ritenuti tali da determinare una penalizzazione di carattere tecnico*”), che ha rigettato il ricorso per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPAV, resa nota nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 24 luglio 2023, di rigetto del reclamo proposto dal sig. S. D. avverso la decisione del Tribunale Federale, resa nota con il Comunicato Ufficiale n. 82 del 15 giugno 2023, per la dichiarazione di nullità o annullamento del provvedimento di penalizzazione rubricato FIPAV - Registro Ufficiale 2023 N. 0000143/UDG - U 06/02/2023, a parere di questa Corte, per la parte che qui interessa, è ragionevole, logica e proporzionale alle situazioni accertate e poste a suo fondamento.

Riguardo alla richiesta di accesso agli atti ex l. 241/1990 rivolta alla Procura Generale e reiterata con il reclamo in esame, fermo restando quanto statuito al riguardo dal Collegio di Garanzia del Coni, si ribadisce che costante è l'indirizzo della giurisprudenza (*ex multi*: Cons. St., sez. IV, 23 novembre 2002 n. 6435), che nega l'ammissibilità di accessi esplorativi, quasi alla stregua di “*ispezione volta alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa*”. È la stessa natura del diritto di accesso rimasta sostanzialmente al guado tra diritto *stricto sensu* e interesse legittimo, ad esigere la dimostrazione da parte dell'istante di quale sia la sua concreta esigenza e il peculiare interesse in gioco, quando presenta l'istanza di accesso a determinati atti e documenti. Dalla consistenza del diritto di accesso quale “*interesse strumentale*” alla difesa della posizione giuridica dell'istante emerge la necessità di poter cogliere, con precisione, nella domanda di accesso agli atti, il “*nesso strumentale*” tra la documentazione richiesta e le rappresentate particolari esigenze difensive (così, Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2022 n. 2655).

Talché l'accesso agli atti, anche se strumentale all'esercizio del diritto di difesa, deve essere, pur sempre, sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto (art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990 e art. 2, comma 1, d.P.R. n. 184 del 2006); il suo esercizio non può perseguire finalità emulative, né avere *pure ac simpliciter* carattere



esplorativo, ossia tradursi in un controllo generalizzato dell'attività amministrativa che possa risolversi anche in un intralcio all'esplicazione dell'attività amministrativa o in uno strumento di ispezione popolare e di "pressione".

Secondo la giurisprudenza più recente in materia di c.d. *accesso difensivo* (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 marzo 2021 n. 4), sussiste sempre e comunque la necessità di *motivare congruamente* l'istanza formulata per accedere ai documenti, l'ostensione dei quali sia richiesta al fine di meglio difendersi in un processo già instaurato o instaurando. Talché, *"non è sufficiente che l'istanza contenga un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive [...] in quanto l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare"* (così, Cons. St., sez. V, 20 Giugno 2022 n. 5025 e Cons. St., Ad. Plen., 18 Marzo 2021 n. 4).

Quanto al c.d. *accesso difensivo* spetta, pertanto, alla parte interessata dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie esigenze di difesa; in assenza di ciò, come risulta *"ictu oculi"* dall'esame della fattispecie in questione, la domanda di accesso rappresenta un tentativo meramente esplorativo di conoscere tutta la documentazione versata agli atti e, pertanto, va dichiarata inammissibile.

Le deduzioni effettuate dalla difesa a tal riguardo devono, pertanto, essere ritenute completamente destituite di qualsiasi fondamento giuridico e *tamquam non esset*.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 23 Novembre 2023

